



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- Visto il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- Visto in particolare l'art. 7 comma 2 che prevede l'introduzione di un'apposita procedura informatica per la consultazione delle graduatorie di circolo e d'istituto da parte delle scuole per rendere più efficiente, tempestiva ed economica l'azione amministrativa nel reperimento di personale docente ed educativo, ai fini del conferimento di supplenze nonché per la comunicazione al sistema informativo di tutti gli elementi identificativi dei contratti stipulati;
- Visto il DM n. 53 del 21 giugno 2007, con particolare riguardo agli articoli 10 e 11;
- Viste le note ministeriali n. 20416 del 25 ottobre 2007 e n. 22759 del 29 novembre 2007 con le quali, a seguito degli esiti positivi della specifica sperimentazione delle nuove procedure informatiche, è stata disposta, a decorrere dal 27 dicembre 2007, la messa a regime della procedura prevista dal richiamato articolo 7 del regolamento;
- Accertato che numerose istituzioni scolastiche continuano a non utilizzare la menzionata procedura informatica, con conseguente disagio per l'intera funzionalità del sistema;
- Considerata, pertanto, la necessità e l'urgenza di rendere effettivamente operativa tale procedura;

### ORDINA

Art. 1 - Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata di visualizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, prevista dall'art. 7 del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 sul conferimento delle supplenze, le scuole comunicano al sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.

Art. 2 - Analogamente, devono essere acquisite al sistema informativo le rinunce, la mancata assunzione in servizio e l'abbandono del servizio da parte del supplente.

Art. 3 Tenuto conto dei gravi pregiudizi che possono derivare sia ai diretti interessati che alle istituzioni scolastiche per effetto della omessa puntuale applicazione delle anzidette procedure, ed in particolare della omessa annotazione del contratto, si richiama la personale attenzione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sulle responsabilità disciplinari, civili e contabili scaturenti dai suddetti comportamenti omissivi, responsabilità che saranno perseguite puntualmente.

Roma, 8 maggio 2009

IL MINISTRO  
*f.to Maria Stella Gelmini*